

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO
STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'ESECUZIONE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

ART. 1: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Intervento urgente per lavori indifferibili di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétras-Lyre e il ponte posto immediatamente a valle, e in loc. Terré, tra il ponte per il Villaggio Pessey e la località Terré, nel comune di Valsavarenche, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità.

(CUP: B12B24000740002; CIG: B2874DA030; COD. UNIV.: 74_070_IO)

ART. 2: AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Facendo riferimento alla perizia estimativa allegata, l'importo dei lavori lordo (I) risulta così ripartito:

NOLI E MATERIALI	€	4.851,90
SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	€	200,00
IMPORTO DEI LAVORI LORDO (I)	€	5.051,90

Pertanto, l'importo dei lavori lordo (I) ammonta ad € **5.051,90** (cinquemilacinquantuno/90), al netto dell'IVA, ed è ascrivibile alla categoria OG8.

La D.G.R. n. 827 del 10.07.2024 ad oggetto *"Indirizzi per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 29 e 30 giugno"* prevede che:

- per ogni singolo intervento attivato entro il 15.07.2024 il ribasso è pari a 0,00% per i primi € 150.000,00, mentre per la parte eccedente, il ribasso sarà pari al 7,50%;
- per ogni singolo intervento attivato dal 16.07.2024 il ribasso è pari al 7,50%.

Per quanto detto, pertanto, l'importo netto dei lavori pari a € **5.051,90** (cinquemilacinquantuno/90).

Si precisa che tale importo è da intendersi provvisorio e sarà ricalcolato sull'importo finale dei lavori, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R.

ART. 3: PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori, estratti dall'elenco prezzi regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 224 del 4 marzo 2024 saranno quelli contenuti nella perizia estimativa allegata al presente atto, con applicazione del ribasso d'asta di cui all'art. 2.

Qualora si rendessero necessarie lavorazioni al momento non previste, le stesse saranno compensate con le voci del medesimo elenco prezzi regionale e, dove non applicabile, con nuovi prezzi che dovranno essere concordati preventivamente all'esecuzione della relativa lavorazione.

ART. 4: MODIFICHE AI LAVORI

L'importo previsto può essere suscettibile di aumento o diminuzione, per esclusiva disposizione del Direttore dei lavori e per quanto necessario alla rimozione delle circostanze che hanno determinato la somma urgenza, senza che per tale fatto l'impresa possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere, all'infuori del pagamento dei lavori effettuati in base ai prezzi concordati.

ART. 5: CONDIZIONI DELLA SOMMA URGENZA

- a) In assenza del progetto delle opere, l'intervento dovrà essere svolto secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori e, qualora necessario, attraverso elaborati tecnici trasmessi all'esecutore in corso d'opera.
- b) Il Direttore dei lavori potrà avvalersi di procedure abbreviate di trasmissione di documentazione e comunicazione.
- c) L'esecutore dovrà fornire i mezzi e la manodopera ritenuti dal Direttore dei lavori numericamente e tecnicamente adeguati alle necessità.
- d) Il Direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di lavori anche durante i giorni festivi e/o nelle ore notturne, con il riconoscimento all'impresa delle seguenti maggiorazioni:
 - sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione nei giorni festivi sarà pari al 15%;
 - sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) sarà pari al 15%;
 - in caso di esecuzione di opere compiute che per gli interventi in "economia" in orario festivo e notturno si applicherà una maggiorazione unica del 30%;
- e) Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, ordinare la messa in disponibilità in cantiere di uno o più mezzi pronti ad operare in caso di necessità; in tal caso il canone orario di noleggio a freddo sarà computato rispetto alla voce di elenco prezzi corrispondente, una volta detratto il costo dell'operatore (voce M00.A00.002), nella misura del 30% della residua quota parte.

- f) Il regime di somma urgenza non esonera l'esecutore dalle responsabilità che gli competono sulla realizzazione delle opere in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

ART. 6: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 45 giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data di inizio riportata nel verbale di esecuzione d'urgenza di lavori indifferibili. L'impresa dovrà operare senza indugio e con continuità fino al termine delle lavorazioni previste. Eventuali lavorazioni diverse e/o aggiuntive potranno comportare un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Di tale quantificazione si farà carico direttamente il Direttore dei lavori, rapportandosi con il R.U.P.

ART. 7: SUBAPPALTO

Le lavorazioni previste nella perizia allegata non potranno essere oggetto di subappalto.

ART. 8: CONTABILITA' DEI LAVORI

Il Direttore lavori procederà all'accertamento e alla misurazione delle opere effettivamente realizzate. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con registrazione delle risultanze sui documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Il pagamento dei lavori sarà effettuato sulla base della contabilizzazione redatta dal Direttore dei lavori, su presentazione di fattura regolarmente vistata ai sensi di legge.

ART. 9: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza in esecuzione.

ART. 10: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere preventivamente accettati dal Direttore dei lavori che, qualora necessaria, potrà richiedere la relativa certificazione.

ART. 11: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

- a) la formazione del cantiere attrezzato, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- b) la fornitura e il posizionamento della cartellonistica prevista del Codice della strada e le autorizzazioni necessarie per l'occupazione di strade pubbliche, laddove necessario;
- c) l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua, laddove necessario;
- d) la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dall'amministrazione;
- e) la fornitura di campioni di materiali per eventuali prove di collaudo.

ART. 12: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o fattura vistata dal D.L.), l'esecutore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il documento di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal completamento dei lavori, l'esecutore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

ART. 13: DOMICILIAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa F.LLI CLUSAZ S.R.L. dichiara come proprio domicilio legale Loc. Preille, 31 - 11010 Saint-Pierre.

Quart, 09.07.2024

Per accettazione

l'esecutore: Impresa F.LLI CLUSAZ S.R.L.

11010 SAINT-PIERRE (AO)